

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3226 del 15 ottobre 2004

Adozione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del "Programma triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2005" _ 1° elenco. (L.R. 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche").

[Opere e lavori pubblici]

Riferisce l'Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue: La Regione del Veneto nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'art. 117 quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ha approvato con propria legge n. 27 del 7 novembre 2003 le "disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche". La legge di riforma, al capo secondo "programmazione regionale", in combinato disposto con i principi generali della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 "Nuove norme sulla programmazione", ribadisce quanto stabilito anche dalla normativa statale in materia di programmazione dei lavori pubblici. La programmazione costituisce il momento decisionale in cui il soggetto pubblico fissa i propri obiettivi e le modalità con cui andranno realizzati e rappresenta uno strumento per un'efficace allocazione delle risorse pubbliche disponibili. Ai sensi dell'art. 14 c.11 della L.109/94 l'adozione del programma triennale e degli elenchi annuali dei lavori deve essere conforme agli schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei lavori Pubblici. La necessità di utilizzare detti modelli è prevista altresì dall'art. 13 del DPR 554/1999. In attuazione a quanto sopra, sono state disposte le procedure e la modulistica a cui attenersi per la predisposizione ed approvazione dei predetti strumenti di programmazione, avuto riguardo al Decreto del Ministro Lavori Pubblici 21.06.2000, successivamente modificato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 giugno 2004 n. 898 "Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, all'articolo 14 c. 11 della L. 109/94 e successive modifiche", del Regolamento 554/1999 "Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" e alla Legge 109/1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni. L'art. 4 della L.R. 27/2003, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), di seguito elencati: - la Regione attraverso le strutture regionali specificatamente interessate, in particolare per i settori: lavori pubblici, viabilità e trasporti, ambiente, agricoltura, demanio e patrimonio, difesa del suolo; - le Unità socio-sanitarie, aziende ospedaliere; - gli Enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili; - gli Enti dipendenti dalla Regione; - le Autorità d'ambito territoriale ottimale individuate dalla L.R. n. 5/1998; - i Consorzi di Bonifica qualora realizzino opere fruente in tutto o in parte di contributo regionale statale o comunitario; sono tenuti a predisporre strumenti programmatori riguardanti i lavori pubblici di competenza regionale di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, al fine di consentire la redazione del programma triennale della Regione. Ai sensi della L.R. 27/2003, il primo triennio utile per l'applicazione della suddetta norma è il 2005-2007. Detto Programma è elemento costitutivo del Piano di attuazione e spesa (PAS) di cui alla citata L.R. 35/2001, relativamente al settore dei lavori pubblici di competenza regionale. Su conforme disposizione del Presidente della Regione sono stati comunicati gran parte dei programmi redatti dai soggetti sopraindicati, in particolare: - n. 3 strutture regionali (area mobilità, turismo e affari generali); - n. 18 Aziende U.L.S.S.; - n. 2 Aziende Ospedaliere; - n. 19 enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili; - n. 5 enti o società regionali; - n. 1 Autorità d' Ambito Territoriali Ottimali (A.A.T.O.); - n. 21 Consorzi di Bonifica. Con successiva deliberazione si provvederà all'adozione del programma triennale integrativo. Conformemente alle tabelle di riferimento di cui al DM LL.PP. 22 giugno 2004, in allegato sono riportati i contenuti di un primo elenco del "Programma triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2005" che comprende: - Allegato 1 _ 1° elenco - "Quadro delle Risorse Disponibili"; - Allegato 2 _ 1° elenco - "Programma triennale e articolazione della copertura finanziaria"; - Allegato 3 _ 1° elenco - "Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5ter della legge 109/94 e s.m.i."; - Allegato 4 _ 1° elenco - "Elenco annuale". Detti allegati sono articolati per soggetto proponente e contengono riassunti riepilogativi complessivi e per categorie dei soggetti attuatori. Tutto ciò premesso l'Assessore ai lavori Pubblici Massimo Giorgetti, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Giorgetti, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, il quale dà atto che le competenti strutture regionali hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; VISTA la L.R. 27/2003 VISTA la L. 109/94 VISTO il DPR 554/1999 VISTO il D.M. 22 giugno 2004-09-09 VISTO l'art. 32 secondo comma, lett. g) dello Statuto

delibera

- di adottare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 27/2003, il "Programma triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2005", - 1° elenco - costituito dai seguenti allegati al presente provvedimento: - Allegato 1 _ 1° elenco - "Quadro delle Risorse Disponibili"; - Allegato 2 _ 1° elenco - "Programma triennale e articolazione della copertura finanziaria"; - Allegato 3 _ 1° elenco - "Elenco degli immobili da trasferire ex art.19 comma 5ter della legge 109/94 e s.m.i."; - Allegato 4 _ 1° elenco - "Elenco annuale", - di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet regionale affinché i soggetti interessati possano presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 27/2003.